




COMUNE DI TALEGGIO

PROVINCIA DI BERGAMO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

L.R. 11 MARZO 2005, n. 12



PIANO DEI SERVIZI

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

**Architetto
Gianmarco Locati**

Via P. Ronzoni, 9
24128 Bergamo
tel e fax 0352650498
C.F. LCTGMR64P301628B
P.IVA 02380200168



ALLEGATO

F

marzo 2012

PARTE PRIMA :DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Contenuto del Piano dei Servizi	3
Art. 2 Elaborati del Piano dei Servizi.....	3
Art. 3 Parametri urbanistici, distanze	4
Art. 4 Destinazioni d'uso	4
Art. 5 Tutela geologica, idrogeologica e sismica.....	4
Art. 6 Piano di zonizzazione acustica	4
PARTE SECONDA: ATTUAZIONE DEL PIANO	5
Art. 7 Disposizioni generali.....	5
Art. 8 Disposizioni attuative	5
Art. 9 Definizione opere di urbanizzazione	6
Art. 10 Esecuzione delle opere di urbanizzazione	7
Art. 11 Scomputo degli oneri di urbanizzazione	7
Art. 12 Abitante teorico insediabile nella zone a destinazione prevalentemente residenziale.....	7
Art. 13 Dotazione di attrezzature pubbliche o d'interesse pubblico nell'ambito dei Piani attuativi	8
Art. 14 Cessione di aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria	9
Art. 15 Compensazione.....	9
PARTE TERZA: IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE	10
Art. 16 Ambiti del sistema	10
Art. 17 Infrastrutture per la mobilità carrale	10
Art. 18 Mobilità pedonale	10
Art. 19 Fasce di rispetto stradale	11
PARTE QUARTA : IL SISTEMA DEI SERVIZI	12
Art. 20 Ambiti del sistema dei servizi.....	12
Art. 21 Attrezzature d'interesse comune.....	12
Art. 22 Attrezzature scolastiche	13
Art. 23 Attrezzature religiose	13
Art. 24 Attrezzature cimiteriali e relative fasce di rispetto.....	14
Art. 25 Verde per attrezzature sportive e parchi pubblici.....	14

Art. 26 Attrezzature tecnologiche	15
Art. 27 Impianti per le telecomunicazioni.....	15
Art. 28 Impianti per la produzione di energie rinnovabili.....	15
Art. 29 Sorgenti adibite al consumo umano	15
PARTE QUINTA : ATTREZZATURE PER LA FRUIBILITA' AMBIENTALE	16
Art. 30 Disposizioni generali.....	16
Art. 31 Area per campeggio	16
Art. 32 Aree sciabili	17
PARTE SESTA : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	18
Art. 33 Deroghe.....	18
Art. 34 Validità delle prescrizioni urbanistiche	18
Art. 35 Misure di salvaguardia.....	18

PARTE PRIMA :DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1 Contenuto del Piano dei Servizi**

Il piano dei servizi, in coerenza con l'art. 10 bis della L.R. 12/05, è redatto al fine di individuare e assicurare un'adeguata dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale nonché i servizi necessari alla popolazione del comune ed a supporto delle funzioni insediate e previste, anche con riferimento alla preservazione e al mantenimento di corridoi ecologici e alla progettazione del verde di connessione tra territorio rurale e territorio edificato.

Il piano dei servizi, sulla base dello stato dei bisogni e della domanda di servizi prevista, individua le necessità e le aree di sviluppo ed integrazione dei servizi esistenti, in relazione alle nuove previsioni insediative quantificate e localizzate nel PGT, ne valuta i costi e precisa le modalità di intervento, anche in forme opportunamente integrate a scala intercomunale. In base alle necessità della popolazione il piano dei servizi determina la dotazione per abitante che il PGT assicura in termini di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.

Il Piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

Le eventuali Varianti devono essere approvate secondo le modalità previste dalla LR 12/05.

Art. 2 Elaborati del Piano dei Servizi

Tav. PS 1.1	Planimetria della rete dell'acquedotto e della fognatura esistenti	1:5.000
Tav. PS 1.2	Planimetria della rete del gas gpl e della illuminazione pubblica esistenti	1:5.000
Tav. PS 1.3	Perimetrazione del centro edificato	1:5.000
Tav. PS 1.4	Perimetrazione del centro abitato	1:5.000
Tav. PS 1.5	Perimetrazione zone servite dalla pubblica fognatura	1:5.000
Tav. PS 2	Tavola disciplina di piano	1:10.000
Tav. PS 2.E	Tavola disciplina di piano - Pizzino Sottochiesa	1:2.000
Tav. PS 2.F	Tavola disciplina di piano - Olda	1:2.000
Tav. PS 2.G	Tavola disciplina di piano - Peghera	1:2.000
Allegato F	Norme Tecniche di Attuazione	

Art. 3 Parametri urbanistici, distanze

Nella realizzazione delle attrezzature per servizi si devono rispettare le prescrizioni dettate in termini di parametri urbanistici e distanze dalle Norme tecniche di attuazione del Piano delle regole.

Art. 4 Destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso previste nell'ambito delle aree per attrezzature pubbliche o d'interesse pubblico sono individuate, per ciascuna categoria, alle Parti terza, quarta e quinta delle presenti NTA.

Per le aree non ancora attrezzate è compatibile l'utilizzo agricolo, senza la realizzazione di alcuna struttura fissa, ancorchè provvisoria.

Sono escluse destinazioni complementari rispetto a quelle previste per ciascuna attrezzatura, salvo la possibilità di realizzare residenza di servizio, nelle sole attrezzature d'interesse comune, scolastiche, religiose e sportive.

Art. 5 Tutela geologica, idrogeologica e sismica

Qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica e edilizia previsto dal Piano dei servizi è soggetto all'osservanza dello Studio geologico, redatto ai sensi della LR 12/05, allegato al Documento di Piano del PGT.

Art. 6 Piano di zonizzazione acustica

Nella nuova realizzazione o ristrutturazione dei fabbricati si dovranno rispettare le norme in tema di abbattimento acustico. A tal fine i progetti devono essere corredati da specifica Relazione sui requisiti acustici passivi degli edifici o d'impatto acustico, redatta da tecnico abilitato, a termine della legislazione e dei regolamenti vigenti in materia.

Per le emissioni sonore massime consentite in ogni ambito si deve far riferimento al Piano di zonizzazione acustica comunale.

PARTE SECONDA: ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 7 Disposizioni generali

In conformità a quanto disposto dall'art. 9 della L.R. 12/05 le previsioni contenute nel Piano dei servizi e concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e d'interesse pubblico o generale hanno carattere prescrittivo e vincolante.

I vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera dell'Amministrazione comunale, di attrezzature e servizi previsti dal Piano dei servizi hanno la durata di cinque anni, decorrenti dall'entrata in vigore del Piano stesso,

Non configurano vincolo espropriativi e non sono soggette a decadenza le previsioni del Piano dei servizi che demandino al proprietario dell'area la realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all'intervento dell'Amministrazione comunale.

La realizzazione, nell'ambito delle aree già individuate, di attrezzature pubbliche e d'interesse pubblico diverse da quelle specificatamente previste dal Piano dei servizi non comporta l'applicazione delle procedure di Variante al Piano stesso ed è autorizzata previa Deliberazione motivata del Consiglio comunale.

Art. 8 Disposizioni attuative

Tutte le previsioni inerenti le aree per servizi pubblici e d'interesse pubblico possono essere attuate dall'Amministrazione comunale ovvero realizzate direttamente dal proprietario dell'area stessa o da altro soggetto all'uopo incaricato.

L'acquisizione delle aree per servizi da parte del Comune può avvenire tramite esproprio od acquisizione bonaria, nei termini di legge, ovvero tramite cessione gratuita da parte dei privati nell'ambito delle procedure per l'attuazione dei Piani attuativi che interessino sia gli Ambiti di trasformazione, che altre zone definite dal Piano dei servizi.

I privati hanno la facoltà di proporre la realizzazione, a loro carico o in compartecipazione con il Comune od altri Enti, delle attrezzature previste dal Piano dei servizi, sia su aree di loro proprietà come su aree di proprietà comunale od anche già asservite all'uso pubblico.

La proposta di realizzazione può anche prevedere una localizzazione diversa da quella indicata dal Piano dei servizi, purché non si tratti di aree classificate agricole dal Piano delle regole.

Nel caso di realizzazione diretta delle previsioni definite dal Piano dei servizi, il proprietario delle aree deve concordare con l'Amministrazione comunale, attraverso specifica convenzione, le modalità di cessione od asservimento all'uso pubblico delle aree interessate, di realizzazione delle opere e, se previsto, di gestione di queste ultime.

Il Comune, in relazione ad interventi di particolare dimensione o complessità, può imporre la preventiva formazione di Piano attuativo.

L'approvazione da parte del Consiglio comunale di un'opera per attrezzature pubbliche o d'interesse pubblico, ancorchè realizzata dai privati a termine dei commi precedenti, costituisce Variante urbanistica ai sensi dell'art. 25.1 della LR 12/05.

Art. 9 Definizione opere di urbanizzazione

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono definite dall'art. 44 della LR 12/05.

- Sono opere di urbanizzazione primaria:

- le strade;
- i marciapiedi;
- il verde attrezzato elementare di pertinenza del singolo Piano attuativo;
- le aree di sosta e parcheggio;
- le reti tecnologiche relative agli impianti idrici, dell'energia elettrica e le relative cabine di trasformazione, del gas, della telefonia e telematica;
- gli impianti d'illuminazione pubblica;
- gli allacciamenti ai pubblici servizi a diretto servizio dell'insediamento.

- Sono opere di urbanizzazione secondaria:

- i servizi per l'istruzione di base (asili, scuole materne, scuole dell'obbligo);
- i servizi di assistenza sociale e sanitaria;
- i mercati di quartiere;
- i servizi sociali, religiosi, culturali e ricreativi;
- le piazzole ecologiche;
- i percorsi ciclopedonali ed i sentieri;
- le barriere antirumore, naturali ed artificiali;
- gli spazi a verde pubblico attrezzato a servizio almeno di quartiere;
- le attrezzature per lo sport;
- le piazze;
- i parcheggi a servizio delle strutture precedentemente descritte, nonchè le strutture multipiano, interrato o in elevazione, ad uso pubblico ancorchè a pagamento;
- gli allacciamenti ai pubblici servizi a livello di quartiere o generale urbano.

Art. 10 Esecuzione delle opere di urbanizzazione

Le opere di urbanizzazione primaria devono essere eseguite contestualmente alle realizzazioni degli interventi sia pubblici che privati.

L'eventuale esecuzione diretta, da parte di privati o enti, di opere di urbanizzazione primaria o secondaria è regolamentata da specifico atto convenzionale con il Comune, da trascrivere a cura e spese dell'attuatore.

Il Comune determina le modalità per la presentazione dei progetti, di valutazione della loro congruità tecnico-economica, di collaudo in corso d'opera e finale, di prestazione d'idonee garanzie finanziarie, nonché le sanzioni conseguenti in caso d'inottemperanza.

Art. 11 Scomputo degli oneri di urbanizzazione

A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, gli interessati possono essere autorizzati a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria o secondaria.

Lo scomputo deve essere regolamentato a mezzo di convenzione, registrata e trascritta a favore del Comune, con il quale siano stabiliti: i tempi ed i modi della realizzazione delle opere; le garanzie finanziarie da prestare in relazione agli impegni assunti da parte dell'Attuatore; le modalità di collaudo in corso d'opera e finale; la consegna e, se prevista, la cessione delle aree interessate e delle opere medesime.

Art. 12 Abitante teorico insediabile nella zone a destinazione prevalentemente residenziale

Per abitante teorico s'intende il numero parametricamente individuato di abitanti insediabili in un determinato ambito a destinazione residenziale ed è calcolato in funzione della volumetria edificabile nei termini di un abitante teorico ogni 150 mc.

Il computo degli abitanti teorici insediabili serve per determinare la dotazione di aree per servizi ed attrezzature pubbliche, di uso pubblico o d'interesse generale a livello di Ambito di trasformazione, di ambiti comunque soggetti a Piano attuativo, di dimensionamento residenziale teorico complessivo di PGT.

Art. 13 Dotazione di attrezzature pubbliche o d'interesse pubblico nell'ambito dei Piani attuativi

Nei Piani attuativi le aree destinate ad attrezzature pubbliche o d'interesse pubblico a servizio dei nuovi insediamenti vanno dimensionate secondo i seguenti indici:

a) per le zone residenziali la dotazione non può essere inferiore a 26,5 mq ogni 150 mc di volume, di cui almeno il 20% destinato a parcheggio ed almeno il 50% a verde attrezzato;

b) la dotazione minima di aree funzionali ai nuovi insediamenti artigianali è stabilita nella misura del 10% della superficie lorda di pavimento; almeno i 2/3 della dotazione globale deve essere destinato a parcheggio;

c) la dotazione minima di aree funzionali ai nuovi insediamenti commerciali, direzionali, alberghieri e terziari è stabilita nella misura del 100% della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti; di tali aree almeno la metà deve essere destinata a parcheggi.

La quota relativa ai parcheggi come sopra quantificata deve essere localizzata ed eventualmente monetizzata solo nei casi di dimostrata impossibilità al reperimento.

Nel caso di compresenza di destinazioni d'uso diverse dovrà essere dimostrata, e garantita, la quota pertinente ciascuna delle destinazioni.

Negli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica a destinazione residenziale, ai fini della dotazione di servizi, si tiene conto esclusivamente dell'aumento della capacità insediativa residenziale. L'aumento discende dalla possibilità d'incremento della volumetria esistente.

Le aree da destinare a servizi devono - in linea di principio - essere previste e individuate all'interno dei confini del Piano attuativo; fino alla concorrenza dei parametri sopra indicati di legge le aree vanno cedute, od assoggettate all'uso pubblico, a titolo gratuito.

Nel caso in cui l'area individuata dal PGT all'interno dei confini di Piano attuativo abbia una superficie inferiore alla dotazione complessivamente dovuta a termine del presente articolo, l'area mancante può essere monetizzata; in alternativa, può essere ceduta un'altra area del territorio comunale individuata dall'Amministrazione comunale secondo valutazioni di propria convenienza.

La posizione delle aree per attrezzature pubbliche eventualmente localizzate nelle planimetrie di Piano all'interno di un ambito di trasformazione è vincolante, salvo se diversamente specificato nella scheda del singolo ambito di trasformazione.

Art. 14 Cessione di aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria

La cessione, o l'assoggettamento all'uso pubblico, delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell'ambito di Piani attuativi è regolamentata dalla specifica Convenzione.

Ove occorra, il titolo abilitativo all'edificazione, quale sua condizione d'efficacia, va accompagnato da un'impegnativa unilaterale - da trasciversi a cura e spese degli interessati - per la cessione al Comune, a valore di esproprio o senza corrispettivo nei casi specifici previsti dalle normative vigenti, delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione pertinenti l'intervento.

Art. 15 Compensazione

Il Piano dei servizi si attua anche mediante l'applicazione dei disposti dell'art. 11 della LR 12/05.

Le modalità applicative specifiche sono definite dall'art. 2.7 delle Modalità attuative del Documento di Piano.

PARTE TERZA: IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Art. 16 Ambiti del sistema

Il Piano dei servizi individua e determina le modalità di realizzazione e di uso del Sistema infrastrutturale.

Costituiscono il Sistema infrastrutturale:

- o le infrastrutture per la mobilità carrale e le relative fasce di rispetto;
- o la mobilità pedonale;
- o i parcheggi

Art. 17 Infrastrutture per la mobilità carrale

I tracciati e la tipologia delle sedi stradali esistenti, in progetto, o esistenti da modificare, sono indicate dal Piano delle regole e dal Piano dei servizi.

La specificazione delle strade di distribuzione interne agli Ambiti di Trasformazione è rinviata ai Piani attuativi, che ne stabiliranno tracciati e caratteristiche tecniche in relazione alle soluzioni planivolumetriche delle zone interessate, salvo quanto non diversamente indicato nelle schede dei singoli Ambiti di trasformazione (Allegato B).

I tracciati e le tipologie per le infrastrutture viarie indicate nelle tavole di progetto hanno valore indicativo per quanto riguarda l'andamento generale del tracciato, che in sede esecutiva potrà subire eventuali ritocchi tecnici, e valore prescrittivo per quanto riguarda la tipologia stradale.

Art. 18 Mobilità pedonale

Le strade mulattiere comunali devono essere rispettate nella loro caratteristica di infrastrutture destinate al transito di pedoni.

E' tassativamente vietato, lungo sentieri e strade mulattiere di qualsiasi tipo, il transito dei veicoli a motore che non siano ad uso agricolo.

Non sono consentite modifiche consistenti della morfologia degli ambiti attraversati, se non quelle strettamente necessarie per il consolidamento strutturale, da eseguire comunque nel massimo rispetto delle caratteristiche tradizionali e del paesaggio.

Per il solo uso agro-silvo-pastorale è consentito l'adeguamento di mulattiere esistenti, finalizzato al passaggio carrale agricolo, fino alla larghezza di m 2,50.

Le opere da realizzare sono comunque subordinate alla approvazione del progetto esecutivo che evidenzia i particolari costruttivi delle opere da realizzare con particolare riguardo alle opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Per i predetti adeguamenti dovranno essere messe in atto opere di ingegneria naturalistica riducendo allo stretto necessario la costruzione di nuovi muri di

sostegno che dovranno essere eseguiti in pietrame per un armonico inserimento nel contesto ambientale dei luoghi attraversati

Art. 19 Fasce di rispetto stradale

Aree destinate alla realizzazione di nuove strade e corsie di servizio, ampliamenti delle carreggiate esistenti, parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazione e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura.

Nell'ambito delle fasce di rispetto, per le sole porzioni poste all'esterno del centro abitato, possono essere realizzate attrezzature per la distribuzione dei carburanti per uso autotrazione, nel rispetto delle disposizioni dettate dal DLgs 11 febbraio 1998 n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.

Salvo diversa specificazione del P.G.T., i distacchi degli edifici dal ciglio stradale sono quelli previsti dalla vigente normativa stradale.

I tracciati e la tipologia delle principali sedi stradali in progetto, o esistenti da modificare, sono indicati nel Piano delle Regole

La specificazione delle strade secondarie di distribuzione interna nelle zone in espansione o di ristrutturazione di diversa destinazione, è rinviata agli inerenti piani esecutivi che ne stabiliranno tracciati e caratteristiche tecniche in relazione alle soluzioni planovolumetriche delle zone interessate.

Le fasce di rispetto a lato delle strade in progetto ed il limite di arretramento e di contenimento degli edifici hanno valore prescrittivo.

Sugli edifici esistenti nell'ambito delle zone medesime, che sono confermati allo stato di fatto per quanto attiene le destinazioni d'uso, sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 27.1 della LR 12/05.

Esclusivamente nelle zone individuate con retino specifico è permesso il deposito temporaneo di mezzi d'opera.

PARTE QUARTA : IL SISTEMA DEI SERVIZI

Art. 20 Ambiti del sistema dei servizi

Costituiscono il Sistema dei servizi:

- le attrezzature d'interesse comune;
 - il municipio e attrezzature amministrative
 - le strutture dell'Ecomuseo della Valletaleggio
 - il centro sociale ricreativo e culturale
- le attrezzature scolastiche;
- le attrezzature religiose;
 - le Chiese
 - le attrezzature cimiteriali con la relativa fascia di rispetto
- il verde per attrezzature sportive e parchi pubblici;
- le attrezzature tecnologiche di interesse comune;
 - attrezzature per acquedotto
 - attrezzature per fognature
 - attrezzature per stoccaggio e distribuzione del gas metano
 - servizi di telecomunicazione
- gli impianti per la produzione di energia rinnovabile;
- le sorgenti ed i pozzi idrici adibiti al consumo umano.

Art. 21 Attrezzature d'interesse comune

Comprendono edifici per attività religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, pubblici servizi, centri sociali.

Indice di volumetria 3,00 mc/mq

Altezza massima m. 10,00

Distanza dai confini:

pari ad $\frac{1}{2}$ dell'altezza dell'edificio e comunque non inferiore a mt. 5,00

Distanza dal ciglio stradale:

- per strade inferiori o uguali a m. 7 = m. 5

- per strade da 7 a 15 m. = m. 7,50

- per strade oltre m. 15 = m. 10,00

Distanza minima tra gli edifici:

pari all'altezza dell'edificio più alto, con un minimo di m. 10.

Art. 22 Attrezzature scolastiche

Destinazione di zona:

edifici per asili nido, scuole materne e scuola dell'obbligo e servizi annessi (refettori, uffici, direzione) biblioteche, palestre e attrezzature sportive.

Indice di volumetria 2,50 mc/mq

Altezza massima delle costruzioni ml. 6,00

Distanza dai confini:

pari ad $\frac{1}{2}$ dell'altezza dell'edificio e comunque non inferiore a mt. 5,00

Distanza dal ciglio stradale:

- per strade inferiori o uguali a m. 7 = m. 5

- per strade da 7 a 15 m. = m. 7,50

- per strade oltre m. 15 = m. 10,00

Distanza minima tra gli edifici:

pari all'altezza dell'edificio più alto, con un minimo di m. 10.

Art. 23 Attrezzature religiose

Comprendono le aree e gli edifici di proprietà di enti ecclesiastici o confessioni religiose; sono destinati ad attrezzature ed impianti per il culto, per attività educative, culturali, sociali, sportive, ricreative ed assistenziali connesse, nonché a residenza per i ministri del culto e per il personale addetto alla custodia ed al funzionamento delle attrezzature stesse; sono altresì ammesse strutture ricettive e di ristoro di servizio alle diverse attività.

Indice di volumetria 3,00 mc/mq

Altezza massima m. 10,00

Distanza dai confini:

pari ad $\frac{1}{2}$ dell'altezza dell'edificio e comunque non inferiore a mt. 5,00

Distanza dal ciglio stradale:

- per strade inferiori o uguali a m. 7 = m. 5

- per strade da 7 a 15 m. = m. 7,50

- per strade oltre m. 15 = m.10,00

Distanza minima tra gli edifici:

pari all'altezza dell'edificio più alto, con un minimo di m. 10.

Art. 24 Attrezzature cimiteriali e relative fasce di rispetto

Comprendono i cimiteri e le relative fasce di rispetto.

All'interno dell'ambito cimiteriale (fascia di rispetto) non è consentita alcuna nuova edificazione nè fuori terra, nè interrata. Sono fatti salvi: gli ampliamenti delle strutture cimiteriali; i chioschi a carattere provvisorio (per i quali va rilasciata dal Comune specifico Provvedimento abilitativo a tempo determinato, eventualmente rinnovabile) per le attività di servizio al cimitero, anche commerciali; la custodia e la gestione dell'attrezzatura cimiteriale; le strade ed i parcheggi pubblici; gli impianti tecnologici; le aree attrezzate a verde pubblico.

Per una indicazione più specifica si rimanda al Piano Regolatore Cimiteriale.

Per gli eventuali edifici esistenti all'interno della fascia di rispetto si rimanda alla normativa del Piano Regolatore Cimiteriale.

Art. 25 Verde per attrezzature sportive e parchi pubblici

Destinazione di zona:

costruzioni per impianti ed attrezzature sportive, giochi e svaghi collettivi;

In tutte le zone è ammessa la possibilità di realizzare nuovi volumi per edifici adibiti a spogliatoi, servizi igienici inerenti gli impianti e le attrezzature sportive e servizi di ristorazione connessi.

Indice di volumetria 2,5 mc/mq

Altezza massima ml. 4,00

Distanza dai confini:

pari ad $\frac{1}{2}$ dell'altezza dell'edificio e comunque non inferiore a mt. 5,00

Distanza dal ciglio stradale:

- per strade inferiori o uguali a m. 7 = m. 5

- per strade da 7 a 15 m. = m. 7,50

- per strade oltre m. 15 = m.10,00

Distanza minima tra gli edifici:

pari all'altezza dell'edificio più alto, con un minimo di m. 10.

Art. 26 Attrezzature tecnologiche

Comprendono le aree e le attrezzature destinate alla realizzazione e all'adeguamento di impianti pubblici o di pubblico interesse, di carattere tecnologico relativi alle reti dell'acquedotto, gas, fognatura, depurazione, telefonia, elettricità, illuminazione pubblica, nonché i presidi ed i centri di lavoro per la manutenzione degli stessi.

I parametri edilizi di ciascuna attrezzatura sono definiti, in funzione dell'effettiva necessità, dal relativo progetto esecutivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale.

Le cabine di trasformazione dell'energia elettrica sono escluse dal computo dell'edificabilità di zona; i manufatti costruiti fuori terra devono in ogni caso rispettare le distanze prescritte relativamente agli ambiti in cui ricadono.

Art. 27 Impianti per le telecomunicazioni

Gli impianti tecnologici per le telecomunicazioni possono essere realizzati da società concessionarie dello Stato per la realizzazione e gestione sul territorio italiano delle rete e per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazioni, previo parere tecnico rilasciato dall'ARPA.

La localizzazione di tali impianti, esclusa nelle aree interne al perimetro del Parco regionale delle Orobie e nelle aree ricomprese nei siti di Natura 2000, è ammessa nelle zone a prevalente destinazione produttiva, nelle aree per impianti tecnologici, nelle aree per servizi pubblici, con espressa esclusione delle attrezzature d'interesse comune, scolastiche e religiose.

Art. 28 Impianti per la produzione di energie rinnovabili

Il Piano dei Servizi individua la collocazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, in particolare di tipo idroelettrico, già approvati e disciplinati da apposita convenzione regolarmente registrata e trascritta.

La nuova derivazione idroelettrica prevista sul torrente Asinina dovrà essere sottoposta a specifica Valutazione di Incidenza, oltre che ottemperare ai limiti stabiliti dalla DGR n. 8/ 9275 del 08/04/2009 *"Determinazione relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97.."*.

Art. 29 Sorgenti adibite al consumo umano

Il Piano dei servizi recepisce la localizzazione delle sorgenti e dei pozzi individuati dallo Studio geologico costitutivo del Documento di Piano.

Sulle strutture stesse, fatti salvi gli ambiti di tutela assoluta (m 10) e relativa (m200) - individuati dallo Studio stesso - si richiamano integralmente le norme nazionali e regionali di settore.

PARTE QUINTA : ATTREZZATURE PER LA FRUIBILITA' AMBIENTALE**Art. 30 Disposizioni generali**

Le aree di cui alla presente Parte delle NTA del Piano dei servizi sono riconosciute come d'interesse pubblico, anche se non vengono computate ai fini del dimensionamento dei servizi di PGT.

Sono considerate aree per la fruibilità dell'ambiente:

- L'area per campeggio;
- Le aree sciabili

Qualsiasi intervento deve tendere alla conservazione ed alla valorizzazione degli elementi ambientali caratterizzanti l'ambito di riferimento ed il contesto, nelle prospettive di una fruibilità equilibrata e sostenibile.

Le aree sono compatibili con l'uso agricolo e computabili in termini di edificabilità allo scopo.

Art. 31 Area per campeggio

La zona è destinata alla costruzione di infrastrutture ed attrezzature per l'attività di campeggio, a servizio della quale è ammessa la costruzione di edifici per una cubatura massima definita di mc 1500, previa approvazione di un piano attuativo complessivo.

Gli edifici a servizio dell'attività, quali direzione, negozio, bar-ristorante, sala giochi, sala comune, abitazione del custode, dovranno essere realizzati in base a progetto organico complessivo dell'intera struttura ricettiva, nel rispetto di un accurato inserimento ambientale, con l'uso di materiali e di forme tipiche della zona e delle seguenti norme specifiche:

- Hmax m 5,50;
- distacco dai confini m 5,00;
- distacco dai fabbricati m 10,00;
- distacco da ciglio stradale m 7,50;
- parcheeggio di uso pubblico mq 500.

Art. 32 Aree sciabili

Il perimetro delle aree sciabili, così come rappresentato negli elaborati grafici del Piano dei Servizi, è stato definito in funzione alle opere previste dall' *"Accordo di Programma per il potenziamento e la valorizzazione del Polo sciistico ed escursionistico della Valsassina, Piani di Bobbio, Valtorta, Piani di Artavaggio e Val Taleggio"* approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 39201 del 30/10/1998.

L'accordo di programma è stato promosso per *"il potenziamento e lo sviluppo del polo sciistico escursionistico Valsassina – Piani di Bobbio – Valtorta – Piani di Artavaggio – Val Taleggio, attraverso la realizzazione di opere per l'adeguamento e il potenziamento di impianti sciistici, il miglioramento e ampliamento dell'area sciabile, la realizzazione e potenziamento delle strutture ed infrastrutture di servizio e promozione, la realizzazione di impianti e strutture sportive e ricreative"*.

La zona è destinata alla costruzione di piste sciistiche e impianti di risalita, luoghi di ristoro, attrezzature di servizio.

La costruzione è subordinata alla presentazione di un Piano Attuativo d'insieme e di dettaglio, che illustri compiutamente le caratteristiche dei tracciati, degli impianti e delle nuove costruzioni eventualmente previste. In particolare il piano attuativo dovrà integralmente recepire le prescrizioni contenute negli articoli 55, 56, e 57 delle N.T.A. del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Il Piano Attuativo, fatte salve le misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde previste dalla DGR n. 8/9275 del 08/04/2009, oltre che a specifica procedura di Valutazione di Incidenza, dovrà inoltre essere assoggettato alla disciplina del Piano Naturalistico, ed in particolare ai criteri stabiliti nel documento sopra richiamato, contenente indicazioni specifiche relative alle infrastrutture lineari di particolare rilevanza territoriale.

La cubatura realizzabile massima ammonta a quanto segue:

- per attrezzature tecniche mc 1.500;
- per attrezzature ricettive e di ristoro mc 3000.

Gli edifici dovranno avere un'altezza massima di m 6,00 e possedere caratteristiche costruttive ed estetiche consone all'ambiente alpino ed il relativo progetto dovrà essere sottoposto al parere della Commissione per il Paesaggio.

Per l'esercizio delle attrezzature dovrà essere stipulata convenzione tra il Concessionario ed il Comune.

- distanza minima dai confini: ml. 5,00;
- distanza minima dal ciglio stradale: ml. 10,00;
- distanza minima dalle mulattiere comunali: ml. 10,00
- distanza minima tra fabbricati: ml. 10,00;

PARTE SESTA : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**Art. 33 Deroghe**

Le prescrizioni e le previsioni del Piano delle regole possono essere derogate ai sensi dell'art. 40 della LR 12/05.

Art. 34 Validità delle prescrizioni urbanistiche

Qualora si rilevassero diversità di prescrizioni fra le Norme e la Tavola di disciplina del Piano dei Servizi, si applicano le più restrittive.

In caso di difformità fra tavole a scala diversa, prevalgono le prescrizioni della tavola in scala più dettagliata.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme, si applicano le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia urbanistica, edilizia e d'igiene ambientale

Art. 35 Misure di salvaguardia

Nelle more d'approvazione del presente Piano dei Servizi si applicano le misure di salvaguardia previste dall'art. 13.12 della LR 12/05.